

Camera dei Deputati: inapplicabilità del rito abbreviato per reati puniti con l'ergastolo

di Marilisa De Nigris – 02.12.2018

Il 6 novembre 2018 la Camera dei Deputati, dopo aver respinto le pregiudiziali presentate, ha approvato la proposta di legge (Molteni ed altri) riconducibile agli artt. 438 e 442 c.p.p. inerente alla inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Atto Camera 392).

Il testo, in attesa dell'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, tende a modificare la disciplina del rito abbreviato così da escluderne l'applicazione per reati previsti e puniti con la pena dell'ergastolo, non consentendone una gradazione della pena riconducibile al rito premiale.

La norma, in attesa di approvazione definitiva, è più specificamente il risultato di due diverse proposte, la A.C. 392 Molteni del 27 marzo 2018 e la A.C. 460 Morani del 3 aprile 2018.

Il giudizio abbreviato (artt.438 - 443 c.p.p) è parte dei c.d. riti speciali a mezzo del quale viene definito in udienza preliminare che la pena prevista per il delitto viene ridotta nella misura di 1/3. Dunque, la recente proposta rende inapplicabile per i delitti puniti con l'ergastolo, l'aspetto premiale del rito sul fronte della pena.

L'art. 1 del primo progetto di legge prevede che all'articolo 438 del codice di procedura penale "sono apportate alcune modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito: «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo»; b) dopo il comma 5-bis è inserito: «5-ter. Nei procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti»; c) il comma 6 è così sostituito: «6. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, di cui al comma 5, ovvero della richiesta di cui al comma 5-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado»".

Fondamentale sarà dunque l'attività dei legali dell'imputato che dovranno riuscire a convincere il giudice che il fatto contestato non è riconducibile a quelli sanzionati con l'ergastolo.

Nel caso di reiezione della richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, anche se, contestualmente ne sia proposta, in subordine il rigetto, la richiesta di abbreviato incondizionato, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

L'art. 2 stabilisce che il “comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito: «2. In caso di condanna per reati diversi da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche ove l'imputato abbia presentato la richiesta ai sensi dell'articolo 438, commi 5, 5-bis o 6, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo»”.

Se precedentemente era previsto dall'art. 442, c. 2, c.p.p. che, in “caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo”.

L'art. 3, infine, dispone che le “disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale” e pertanto, ove dovessero diventare legge queste ipotesi normative, il processo verrà comunque definito con questo procedimento speciale.

Per completezza, va comunque sottolineato che il DDL in esame non può prescindere da un'analisi dell'altra proposta, vale a dire il disegno di legge n. 460, “Morani”, l'art. 1, lettere a) e b) di questa ipotesi normativa è dello stesso tenore dell'art. 1, lettere a) e b), disegno di legge n. 392.

Invece, la lettera c) dell'art. 1 del progetto di legge n. 460 stabilisce che, “al comma 6, le parole: «ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte»”.

Ne discende che se prima era disposto che in caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2” ora invece, ove questo progetto di legge dovesse diventare norma giuridica, verrà previsto che anche la richiesta di cui all'art. 438, c. 5 bis, c.p.p. può essere proposta, al pari di quella prevista dall'art. 438, c. 5, c.p.p., entro e non oltre il momento in cui siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p..

A sua volta l'art. 2 di questo progetto di legge dispone: “1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «art. 438-bis. – (Rito abbreviato nel dibattimento). – 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 2. L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo. 3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza”.

Il primo comma di questa norma prevede, analogamente a quanto disposto dall'art. 1, lett. c), disegno di legge n. 392, che, nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei

commi 4-bis e 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i successivi commi, invece, regolano specifiche ipotesi processuali in cui è consentito all'imputato chiedere al giudice del dibattimento di essere ammesso al rito abbreviato: a) qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo; b) se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.

In tutti i casi previsti dall'art. 438 bis c.p.p., ad ogni modo, il giudice interverrebbe con ordinanza stante quanto (sarebbe) previsto dal comma quarto di questo precetto normativo (si ripete, sempre se dovesse essere approvato dal Parlamento).

Inoltre, è previsto l'inserimento di un ulteriore articolo, 438 ter c.p.p., rubricato "Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della Corte di Assise": "1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla Corte di Assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione".

L art. 4: "dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: « art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme»".

Dunque, ove il giudice, dopo aver stabilito che deve procedersi con rito abbreviato, non è solo tenuto a trasmettere gli atti alla Corte di Assise nei termini suesposti, ma dovrà altresì osservare anche quanto stabilito dall'art. 132 disp. att. c.p.p. che, come è noto, dispone, per un verso, che, quando "la Corte di Assise o il Tribunale è diviso in sezioni. Il DDL prevede, poi, la modifica dell'art. 442 c.p.p. nel senso di sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 2 di questo precetto normativo.

L'art. 5, invece, emenda l'art. 69 c.p. nei seguenti termini: "1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: «Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»".

Ne deriva che nel caso di approvazione definitiva di questa ipotesi di legge, per i delitti contro la persona, le aggravanti dei motivi abietti o futili e quelle di avere adoperato sevizie, o avere agito con crudeltà verso le persone non possono essere ritenute equivalenti rispetto alle attenuanti generiche, nè tali attenuanti possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste aggravanti anche se esse costituiscono circostanze aggravanti speciali; in questi casi, invece, le diminuzioni di pena si operano solo sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'art. 6 prevede, da una parte, che salvo "quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai procedimenti

in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” (primo comma), dall’altra, che, per “i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell’articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni relative al giudizio abbreviato già vigenti a tale data” (secondo comma).

È interessante, infine, menzionare a proposito del DDL in questione, quanto espresso dalla relatrice dello stesso, la deputata Tateo: *“L’approvazione del progetto di legge che rende inapplicabile il giudizio abbreviato per chi commette pene punibili con l’ergastolo è un segnale positivo per i cittadini italiani ... chi commette un reato di tale efferatezza non può godere di sconti di pena...”*.

Non sono mancate, in sede di audizione alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, voci contrarie a quanto previsto dal DDL. Secondo alcuni esponenti delle opposizioni, infatti, potevano e dovevano essere trovate soluzioni diverse, maggiormente orientate a rendere le pene, non contrarie con l’essenza stessa del rito abbreviato.